



00198 Roma
Via Gregorio Allegri, 14
Casella Postale 2450
Telefono 06/84911
Telefax 06/84912239

COMUNICATO STAMPA

Roma 21 febbraio 2005

La Commissione d'Appello Federale, nella riunione tenuta in Roma il 21 febbraio 2005, ha esaminato i seguenti casi, adottando le decisioni al loro fianco trascritte:

- 1) Reclamo U.S. POLIS GENOVA 1993** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 33 comma 2 C.G.S., per omesso invio delle motivazioni dopo la ricezione della richiesta copia degli atti
avverso le sanzioni della squalifica per n. 10 giornate di gara inflitta al calciatore Giovinazzo Alessandro per violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. e dell'ammenda di E. 100,00 inflitta ad essa reclamante per responsabilità oggettiva ex art. 2 comma 4 C.G.S. nella violazione ascritta al proprio tesserato, a seguito di deferimento del Procuratore Federale (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria – Com. Uff. n. 19 del 25.11.2004)
- 2) “ A.P.D. REAL BAGHERIA** **RESPINTO**
avverso decisioni merito gara Sport Trabia/Real Bagheria del 23.10.2004 e l'ammenda di € 150,00 inflitta ad essa reclamante, nonché delle sanzioni dell'inibizione fino al 28.2.2005 inflitta al Sig. Serauto Francesco e della squalifica fino al 15.3.2007 inflitta al Sig. Fricano Onofrio (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 38 del 10.12.2004)
- 3) “ A.S.D. ATLETICO 2000** **RINVIATO**, su istanza di parte alla riunione del 28.2.2005
avverso decisioni merito gara Atletico 2000/Aprilia del 18.12.2004 e le sanzioni dell'ammenda di € 30,00 inflitta ad essa reclamante e l'inibizione fino al 28.1.2005 al Sig. Piacentini Giuseppe (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 29 del 13.1.2005)

- 4) **Reclamo A.S. S. GIORGIO** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 33 comma 2 C.G.S., per omesso contestuale invio alle controparti delle dichiarazioni di appello con richiesta di copia degli atti ufficiali
avverso decisioni merito gara Torreselle/S. Giorgio dell'8.12.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 30 del 12.1.2005)
- 5) “ **CLUB AZZURRI BRESCIA** **RESPINTO**
avverso decisioni merito gara Calcinatese/Club Azzurri Brescia del 28.11.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 26 del 13.1.2005)
- 7) “ **Pol. SAVOCA** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 33 comma 2 C.G.S., per tardività
avverso decisioni merito gara Taormina/Savoca del 21.11.2004, la sanzione della penalizzazione di n. 1 punto in classifica, l'ammenda di €200,00 ad essa reclamante e la sanzione dell'inibizione fino al 31.1.2005 inflitta al Sig. Miuccio Giancarlo (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 23 del 31.12.2004)
- 8) “ **SANGIMIGNANO SPORT S.C.** **PARZIALMENTE ACCOLTO**,
avverso le sanzioni dell'inibizione fino al 13.1.2006 inflitta al Sig. Veracini Gabriele e dell'ammenda di € 3.000,00 ad essa reclamante, inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale rispettivamente per violazione dell'art. 3 commi 1 e 1 comma 1 C.G.S. e dell'art. 2 comma 4 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 27 del 13.1.2005) riducendosi ad € 2.000,00 la sanzione dell'ammenda, confermando nel resto
- 9) “ **calc. BELLOTTI Francesco** **PARZIALMENTE ACCOLTO**,
avverso la sanzione della squalifica fino al 30.4.2006 (Delibera del Giudice Sportivo 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica – Com.Uff. n. 27 del 20.1.2005) riducendosi al 30.9.2005 la sanzione della squalifica già inflitta al reclamante
- 10) “ **A.C. MONTEBALDINA** **RESPINTO**
avverso decisioni merito gara Montebaldina / Viruts Vecomp del 9.1.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 32 del 26.1.2005)
- 11) **Reclamo S.S. FRANCO SCARIONI 1925** **RESPINTO**
avverso decisioni merito gara Franco Scarioni /

Borgolombardo del 19.12.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 27 del 20.1.2005)

- 12) “ **calc. MAZZACANE Antonio** **RESPINTO**
avverso la sanzione della squalifica per anni due, inflitta a seguito di deferimento della Procura Antidoping del C.O.N.I. per violazione dell’art. 2.1 del Regolamento Antidoping della F.I.G.C. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 98 del 17.1.2005)
- 13) “ **A.S.D. DAEWOO TEAM MONTESICURO** **RESPINTO**
avverso decisioni merito gara Daewoo Team Montesicuro/Coar Orvieto del 2.10.2004 e la sanzione della squalifica del calciatore Martin Roberto Daniel per n. 2 giornate da scontare nel Campionato di Serie B e n. 2 giornate da scontare nella Coppa Italia, a seguito di deferimento del Presidente della Divisione Calcio a Cinque, rispettivamente per violazione degli artt. 1 e 12 C.G.S. e 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 323 dell’1.2.2005)
- 14) “ **A.C. SALO’** **RESPINTO**
avverso decisioni merito gara Salò / Mezzocorona dell’8.12.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 111 del 4.2.2005)